

LIMITAZIONI ALLA VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE PER I SOGGETTI MINORI DI ANNI SEDICI

Ord. n. 6887

IL SINDACO

Premesso che nel territorio cittadino va diffondendosi, soprattutto fra i giovani, l'abitudine ad abusare di sostanze alcoliche;

Considerato che l'abuso di sostanze alcoliche, in particolare nei soggetti giovani e giovanissimi, causa gravi danni e compromette lo sviluppo psicofisico;

Ritenuto che le dimensioni assunte dal fenomeno del consumo di alcol tra giovani richieda azioni concrete al fine di arginare questa piaga soprattutto tra i minorenni, i quali rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile rispetto ai rischi legati al consumo dell'alcol;

Premesso altresì che giungono frequentemente, agli organi preposti alla vigilanza, segnalazioni da parte di cittadini i quali evidenziano che i giovani, a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, si aggirano nel centro urbano causando disagi, producendo schiamazzi e danneggiamenti con compromissione della quiete pubblica, specie nelle ore notturne e, non infrequentemente, compiendo anche atti contrari al pubblico decoro, oltre che danneggiamenti e vandalismi;

Considerato che tali episodi, oltre a determinare una situazione di degrado ambientale, rappresentano un grave condizionamento per la qualità della vita di cui gli abitanti devono godere anche in orario serale e notturno, nell'ambito della comunità e determinano un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica, al riposo notturno e alla sicurezza e all'incolumità pubblica;

Rilevato che l'art. 689 del Codice Penale, vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici;

Visto l'art. 1 comma 2, della legge 30/03/2001, n° 125 il quale stabilisce che: "... per bevanda alcolica s'intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile e ordinata convivenza, tenuto conto della situazione citata in premessa e allo scopo di evitare che tali comportamenti possano sfociare in veri e propri reati;

Sentito l'Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, l'Assessore alle Attività Produttive, l'Assessore alle Politiche Sociali e informate preventivamente le Associazioni di Categoria e dei Consumatori;

Preso Atto che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 54 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2008, n°267;

Visto l'art. 689 del Codice Penale;

Visto l'art. 16 della legge 24/11/1981, n° 689 così come modificato dall'art. n° 6 bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

ORDINA

Fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici già previsto e punito dall'art. 689 del C.P., nel territorio del Comune di Verbania è fatto divieto di:

- vendere per asporto, di cedere a qualsiasi titolo e di somministrare – anche al di fuori delle ipotesi previste dal citato art. 689 C.P., bevande alcoliche di qualunque gradazione ai soggetti minori di anni sedici.
- E' altresì vietato, il consumo e/o la detenzione a qualsivoglia titolo, di bevande alcoliche in esercizi pubblici, negozi, nei luoghi pubblici o aperti e/o esposti al pubblico, da parte dei minori di anni sedici.
- E' inoltre vietato a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni sedici, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ai fini della consumazione e/o anche a semplice titolo di detenzione.

Al fine di ottemperare alla presente ordinanza è fatto obbligo ai titolari di tutti gli esercizi (commerciali, artigianali, di somministrazione etc) di qualsiasi tipologia e dimensione, abilitati alla vendita di bevande alcoliche:

- di esporre, all'ingresso degli esercizi, appositi avvisi che informino l'utenza del divieto imposto dalla presente ordinanza. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso dovrà essere esposto anche nell'area dedicata alla vendita delle bevande alcoliche;
- di procedere alla verifica del limite di età di anni sedici degli acquirenti, tramite richiesta di esibizione di documento di identità.

Le violazioni ai divieti e agli obblighi previsti dal presente provvedimenti saranno punite come segue, ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

1. mancato rispetto, da parte di titolare di esercizio abilitato alla vendita di bevande alcoliche o di suo dipendente/collaboratore, del divieto, di vendita, cessione, somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a soggetto minore di anni 16: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 200,00, determinata con delibera di Giunta n. 222 del 02.09.2009. In alternativa alla sanzione pecuniaria, con la medesima delibera, è stata prevista per il trasgressore la possibilità di svolgere un lavoro di pubblica utilità - quale ad es. pulizia di aree urbane ad uso pubblico - per l'equivalente della sanzione pecuniaria, determinato n. 10 ore lavorative. Nei confronti del titolare dell'esercizio si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dell'attività commerciale, fino ad un massimo di giorni quindici. L'ordine di sospensione verrà adottato in fase di emanazione dell'ordinanza ingiunzione, qualora il trasgressore non si sia avvalso della facoltà di procedere all'estinzione della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.
2. mancato rispetto dell'obbligo di esporre avvisi indicanti il divieto di vendita di alcolici ai minori di anni sedici: sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,000, con facoltà per il trasgressore di estinzione dell'illecito mediante pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00;
3. consumo e/o detenzione di bevande alcoliche in esercizi abilitati alla vendita/somministrazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico da parte di soggetto minore di anni sedici: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. Ai sensi dell'art. 2 della legge 24.11.1981, n. 689 la violazione deve essere notificata all' esercente la patria potestà il quale ha facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 200,00, determinata con delibera di Giunta n. 222 del 02.09.09. In alternativa alla sanzione pecuniaria, con la medesima delibera, è stata prevista per l' esercente la patria potestà la possibilità di svolgere un lavoro di pubblica utilità, quale

- ad es. pulizia di aree urbane ad uso pubblico, per l'equivalente della sanzione pecuniaria determinato in n. 10 ore lavorative, o di richiedere che tale lavoro di pubblica attività sia svolto dal minore che ha commesso la violazione, nel rispetto delle norme che disciplinano il lavoro minorile;
4. La violazione di cui al precedente punto 3. comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, delle bevande oggetto di detenzione, somministrazione e consumo, ai sensi degli artt. 13 e 20 della legge 689/1981;
 5. alle medesime sanzioni di cui ai precedenti punti 3. e 4. soggiace il soggetto maggiorenne che acquista, somministra o consegna bevande alcoliche per conto e nei confronti del minore di anni sedici. Anche in questa ipotesi è prevista, in alternativa alla sanzione pecuniaria, la possibilità di svolgere lavoro di pubblica utilità, con le modalità sopra indicate.

L'applicazione delle sanzioni previste dalla presente ordinanza avverrà secondo le procedure previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché mediante divulgazione attraverso la stampa locale e la pubblicazione sul sito internet comunale.

Copia del presente provvedimento viene inviata alle Associazioni di Categoria dei settori interessati.

La Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricate della verifica dell'applicazione di quanto prescritto dalla presente ordinanza.

Dalla Sede Municipale, li 10 settembre 2009.

IL SINDACO
(Dr. Marco Zacchera)

